

(N. 2746)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1952 (V. Stampato N. 3056)

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro delle Poste e Telecomunicazioni

(SPATARO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 DICEMBRE 1952

Emissione di Buoni del Tesoro novennali 5 per cento 1962.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono autorizzate la creazione e l'emissione di buoni del Tesoro novennali a premi, con scadenza 1° gennaio 1962, all'interesse annuo del 5 per cento, pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Il ricavato netto dell'emissione, affluito in Tesoreria, non potrà essere destinato a copertura di nuove o di maggiori spese.

Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali di cui al precedente articolo concorrono, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire, ai seguenti premi, da sorteggiare entro il mese di novembre di ogni anno di durata dei buoni medesimi e pagabili dal 1° gennaio successivo:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

ai venti successivi estratti, per ciascuno: lire un milione.

In totale numero venticinque premi per complessive lire cinquanta milioni ad anno per ogni serie.

Art. 3.

I titoli, gli interessi ed i premi, relativi ai buoni poliennali di cui alla presente legge, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;

d) dall'imposta di manomorta.

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i titoli sono esenti da obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamenti di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 4.

Il prezzo di emissione dei buoni è stabilito dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

In pagamento dei buoni sottoscritti sono accettati, oltre il contante, i buoni del Tesoro ordinari e le cedole con scadenza 1° gennaio e 1° aprile 1953 dei seguenti titoli di debito pubblico: Consolidati 3,50 per cento, Rendita 5 per cento, Prestiti redimibili 3,50 per cento — 1934 e 5 per cento — 1936, Prestiti della ricostruzione 3,50 per cento e 5 per cento e buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi 1959-1960 e 1961, al valore che sarà stabilito con decreto del Ministro per il tesoro.

All'atto della sottoscrizione è anticipato il pagamento della prima cedola di scadenza 1° luglio 1953 dei buoni sottoscritti.

Art. 5.

I buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi, considerati nella presente legge, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico e sono emessi con l'osservanza delle disposizioni che regolano lo stesso Gran Libro, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

I buoni medesimi, al pari degli altri titoli di debito pubblico, sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere, depositi a garanzia in titoli del debito pubblico o reinvestimenti di capitali in siffatti titoli.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi alle rendite del debito pubblico.

I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data da cui sono pagabili.

Art. 6.

L'emissione dei nuovi buoni ha luogo entro l'esercizio finanziario 1952-53 a partire dalla data e per la durata da stabilire con decreti del Ministro per il tesoro.

Il collocamento è affidato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è delegato a stabilire le caratteristiche ed i tagli dei buoni di cui alla presente legge, a determinare i termini e le modalità di versamento in Tesoreria dei proventi delle sottoscrizioni ed ogni altra condizione e modalità della loro emissione, ivi inclusi i conguagli di interesse al 5 per cento annuo, attivi e passivi, ed a fissare il limite dell'emissione in relazione ai risultati delle sottoscrizioni, nonchè la data e le modalità di estrazione e di pagamento dei premi; a stipulare le convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per il collocamento dei titoli, regolando ogni condizione.

Art. 8.

Tutti gli atti e documenti comunque relativi alle sottoscrizioni di cui alla presente legge, nonché gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei nuovi titoli, i conti e la corrispondenza del Consorzio sono esenti da tasse di registro, di bollo e di concessione governativa.

Le spedizioni dei nuovi titoli alle sezioni di Tesoreria provinciale e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quelle da una ad altra filiale della Banca d'Italia, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali; analoga agevolazione si applica per i trasferimenti dei titoli presentati in sottoscrizione.

Sono osservate, in ogni caso, le formalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro d'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da qualsiasi tassa e diritto spettanti all'erario ed agli Enti locali.

Art. 9.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario 1952-53 con una aliquota dei proventi dell'emissione dei buoni poliennali di cui al precedente articolo 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.